


**CCR-VIA – COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n° 2496 del 05/03/2015 12 MAR. 2015
Prot n° 201403572 del 11/08/2014

Ditta proponente TOTO HOLDING S.p.A.

Oggetto Permesso di ricerca geomineraria. Campagna di indagine mediante realizzazione di n. 3 sondaggi.

Comune dell'intervento BUSSI SUL TIRINO **Località** loc. varie

Tipo procedimento VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

Tipologia progettuale ALL. IV pt. 2 lett. b D.Lgs 152/2006

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore avv. C. Gerardis (Presidente)

Dirigente Servizio Tutela Val. Paesaggio e VIA

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale

Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria dott.ssa I. Flacco

Dirigente Servizio Politiche del Territorio geom. R. Colantoni (dele)

Dirigente Politiche Forestali: dott. F. La Civita

Dirigente Servizio Affari Giuridici e Legali avv. C. Massacesi

Segretario Gen. Autorità Bacino

Direttore ARTA ing. D. Cianca (delegato)

Dirigente Servizio Rifiuti: ing. G. Piselli

Dirigente delegato della Provincia.

Dirigente Genio Civile AQ-TE

Dirigente Genio Civile CH-PE

Esperti esterni in materia ambientale

arch. Chiavaroli

arch. T. Di Biase

dott. F.P. Pinchera



Istruttore geom. Berardi

Relazione istruttoria

Premesso che con precedente giudizio n. 2462 del 04/12/2014 il Comitato CCR-VIA esprimeva il seguente parere
PREAVVISO DI RIGETTO AI SENSI DELL'ART. 10 BIS DELLA 241/1990
 Considerato che non sono state chiarite le motivazioni sottese alla richiesta di ricerca geomineraria, stante la



disponibilità di esiti di indagini in aree limitrofe che possono essere utilmente impiegati allo scopo. Il Comitato ritiene non opportuna l'applicazione delle disposizioni degli artt. Da 21 a 28 del D. lgs 152/2006 del testo in vigore, in quanto le motivazioni suddette non possono essere superate neppure attraverso la più approfondita analisi degli aspetti relativi, effettuata con la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale.

Ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90, si rende noto che la Ditta richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopra indicati entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del presente giudizio

Qualora non pervengano osservazioni o la documentazione sopra citata, ovvero questi non siano pertinenti o non siano ritenuti accoglibili, sarà emesso da parte di questo Comitato il provvedimento definitivo di diniego.

La ditta a tutt'oggi non ha presentato alcuna osservazione.

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta TOTO HOLDING S.p.A.

per l'intervento avente per oggetto:

Permesso di ricerca geomineraria. Campagna di indagine mediante realizzazione di n 3 sondaggi.

da realizzarsi nel Comune di BUSSI SUL TIRINO

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio, Interviene il sindaco di Bussi sig. Salvatore Lagatta, che conferma i contenuti delle osservazioni già prodotte. Chiarisce che il PRG prevede per l'area individuata dalla ditta Toto tra le altre la destinazione di cava, ma senza una perimetrazione precisa. Riferisce inoltre che l'area è stata interessata da incendi negli anni 2006, 2007 e 2009. Intervengono per la ditta Toto Holding, il geologo Antonello Giacchetti e Pasquale Garante, in qualità di Direttore Affari Istituzionali della ditta, che preliminarmente rappresentano che non hanno prodotto controdeduzioni al preavviso di rigetto per questioni organizzative interne che non hanno consentito di rispettare i tempi, confermando la volontà dell'investitore ad effettuare l'intervento.

Nella volontà di insediare un impianto di miniera (marna e calcare) necessaria per il futuro insediamento di un cementificio a Bussi, riferiscono che la ricerca di cui al progetto oggi in esame, ha la finalità di confermare, con indagini sul campo, gli studi già effettuati sull'area.

Riferiscono ancora che il Politecnico di Milano nel 2013 ha già effettuato dei sondaggi per stabilire la qualità delle acque di falda, anche in rapporto alle acque superficiali;

Considerato che l'impresa non ha fornito gli specifici chiarimenti richiesti dal Comitato con il precedente giudizio e che, tenendo conto delle complessive condizioni di pregiudizio ambientale dell'area, il progetto presenta possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente.;

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 152/2006 il Comitato ha in questa fase il potere di stabilire se un progetto debba o non debba essere assoggettato alla procedura di VIA, ai sensi dei commi 5 e 6 dello stesso provvedimento legislativo ,

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

DI RINVIO A PROCEDURA V.I.A.

Per le motivazioni sopra indicate.

I presenti si esprimono all'unanimità.

avv. C. Gerardis (Presidente)

avv. C. Massaccesi



GIUNTA REGIONALE

dott.ssa I. Flacco

dott. F. La Civita

geom. R. Colantoni (delegato)

ing. G. Piselli

ing. D. Cianca (delegato)

arch. Chiavaroli

arch. T. Di Biase

dott. F.P. Pinchera

De Iulis

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.

